



## **Comune di Gaeta**

\* \* \* \* \*

### **Criteria per il rilascio di autorizzazioni per la somministrazioni di alimenti e bevande**

\* \* \* \* \*

(Approvati con deliberazione consiliare n°51 del 04/11/2011)

### **Art.1 - Oggetto**

Ai sensi della L.R. 21/2006 e del R.R. n.1/2009 il presente provvedimento stabilisce le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande nel comune di Gaeta.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera g) del D.P.R. n.311 del 28/5/2001 le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento svolgono anche la funzione di autorizzazioni di Pubblica Sicurezza previste dall'art. 86 del TULPS R.D. n°773/31.

### **Art.2 - Durata**

Le previsioni contenute nel presente provvedimento rimangono in vigore fino all'approvazione di un nuovo provvedimento.

### **Art.3 - Obiettivi**

I presenti criteri intendono perseguire i seguenti fini:

- favorire una crescita del settore nell'ottica di un migliore servizio al consumatore;
- offrire al consumatore la possibilità di usufruire del servizio di alimenti e bevande con continuità e facilità in tutto il territorio comunale;
- favorire la concorrenza impedendo la realizzazione di condizioni di privilegio per singole imprese, gruppi e/o cartelli di imprese.

### **Art.4 - Suddivisione del territorio**

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni il territorio comunale, come risulta dall'unita planimetria, è suddiviso nelle seguenti zone:

- Zona 1 - Quartiere Centro Storico S.Erasmo;
- Zona 2 - Quartiere Centro Storico Porto Salvo;
- Zona 3 - Quartiere C.Cavour-Via Atratina -Via del Piano-Via Europa;
- Zona 4 - Quartiere Il Piano, Colle, Calegna-Cuostile-Cappuccini;

- Zona 5 - Quartiere Piaja-Conca;
- Zona 6 - Quartiere S:Agata-Monte Tortona;
- Zona 7 - Quartiere Serapo-Fontania;
- Zona 8 - Tutte le zone che non rientrano in quelle precedentemente definite.

#### **Art.5 - Tipologia di esercizio**

Ai sensi della L. R. 21/2006 esiste un'unica tipologia di esercizio di somministrazione, come definita dall'art.3 - comma 1 - lettera c).

#### **Art.6 - Attività escluse dai criteri**

L'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggetta ai criteri in conformità a quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 12 della legge reg. 21/2006 è sottoposta al solo rispetto dei requisiti dei locali e di quelli soggettivi e professionali.

Per la somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al pubblico si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n°235 del 4/4/2001.

Tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle di associazioni e circoli ai soli soci, come da D.P.R. 235/2001 sono soggette a presentare la seguente documentazione:

- entro il 31 gennaio di ogni anno si deve presentare atto costitutivo o statuto, elenco soci, copia del versamento soci, relazione dell'attività svolta e copia del verbale dell'assemblea dei soci per l'approvazione dell'attività svolta al 31 dicembre di ogni anno e rendicontazione annuale.

Qualora le attività di somministrazione siano esercitate direttamente da un'associazione senza scopo di lucro, che si conformi a quanto previsto dagli articoli 111, e 111 bis del D.PR. n.917/86, non aderente a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno è comunque richiesta l'autorizzazione.

### **Art.7 - Autorizzazioni temporanee**

L'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di manifestazioni, feste o altre attività di intrattenimento e svago temporaneo è disciplinata dall'art.12 della L.R.21/2006.

### **Art.8 - Programmazione delle attività di somministrazione**

Ai fini dell'avvio di una nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande soggetta a programmazione comunale in base a quanto disposto dalla Legge Regionale 29 novembre 2006, n.21 e del Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n.1 , il Comune prevede l'adozione di criteri di qualità secondo le disposizioni e le procedure di seguito riportate.

I soggetti interessati devono presentare al Comune domanda di autorizzazione autocertificando:

- a) La denominazione o ragione sociale del richiedente, indicando la PEC ove ricevere le comunicazioni;
- b) La residenza o sede legale del richiedente;
- c) L'ubicazione del locale nel quale si intenda esercitare l'attività;
- d) Indicazione dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
- e) Le generalità e la nazionalità del richiedente;
- f) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge da parte del richiedente ovvero del legale rappresentante in caso di società, associazione o altro organismo
- g) Il possesso dei requisiti minimi di accesso corrispondenti alla zona dove ha sede l'esercizio di cui all'allegato A.
- h) L'assunzione dell'obbligo di esporre al pubblico ed alla clientela, il menù (l'elenco dei cibi e delle bevande somministrate) almeno in due lingue ed il relativo listino dei prezzi.

All'istanza deve essere allegato:

- 1) copia dell'atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- 2) planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;

- 3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche.
- 4) Trascorso il termine di 90 giorni dallo stato di ricevimento della domanda di autorizzazione, senza che il Comune abbia comunicato il provvedimento di diniego, la domanda s'intende accolta.

Le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche a:

- a) L'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle norme vigenti;

Per le attività autorizzate con l'entrata in vigore del presente documento di programmazione, il requisito minimo di accesso previsto per le varie zone, deve essere mantenuto per tutta la durata di svolgimento dell'attività anche in caso di trasferimento (soggetto ad autorizzazione) o subingresso (soggetto a comunicazione).

#### **Art.9 - Disciplina per le attività già esistenti**

Relativamente alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente atto e perciò autorizzate in base alla precedente normativa, si dispone l'obbligo di esporre al pubblico ed alla clientela il menù (l'elenco dei cibi e delle bevande somministrati) almeno in due lingue ed il relativo listino dei prezzi, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Si dispone inoltre quanto segue:

- a) In caso di trasferimento si applica la disciplina di cui all'articolo precedente ed in particolare l'esercente dovrà autocertificare il possesso dei requisiti minimi di accesso corrispondente alla zona ove si intenda trasferire l'esercizio.
- b) Nel caso di subingresso senza modifiche sostanziali dei locali, non si tiene conto dell'obbligo del possesso dei requisiti minimi di accesso previsti per la zona interessata.
- c) Nel caso di subingresso con modifiche sostanziali dei locali, il subentrante è tenuto a dimostrare il possesso di almeno 2 requisiti prioritari di accesso previsti per la zona interessata.

### **Art.10 - Attività stagionali**

Le disposizioni di cui al presente atto di programmazione si applicano anche alle attività di somministrazione esercitate in forma stagionale.

Per stagionali si intendono quelle attività che vengono esercitate per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni consecutivi e non superiore ai 180 (centottanta), che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

### **Art.11 - Trasferimenti e ampliamenti**

Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione è soggetto ad autorizzazione del comune.

La richiesta di autorizzazione al trasferimento di sede dell'esercizio di somministrazione può essere presentata secondo le modalità e le condizioni di cui all'art.11 della L.R. 29/11/2006 n°21.

Per il trasferimento di sede dell'autorizzazione all'interno della stessa zona, l'interessato procede con una dichiarazione di inizio attività ai sensi della L.241/90.

Il trasferimento di sede dell'autorizzazione verso zona diversa è soggetta ad autorizzazione, che sarà rilasciata sulla base della programmazione di cui all'art. 8.

In particolare per il trasferimento nella stessa zona, il titolare è tenuto al possesso dei requisiti minimi previsti per la stessa (come da tabella "ALLEGATO A"); nel caso di trasferimento ad altra zona l'interessato dovrà dimostrare il possesso dei requisiti minimi previsti per quest'ultima.

In ogni caso l'attivazione del nuovo esercizio è subordinato al possesso da parte dei nuovi locali dei requisiti igienico-sanitari, urbanistico-edilizi, di funzionalità e sorvegliabilità dei locali di cui all'art. 11 della L.R. n°21/06.

L'ampliamento dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione è soggetto a comunicazione al comune, e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune stesso.

### **Art.12 - Subingresso ed affitto di azienda**

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'esercizio o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte normato dall'art. 14, comma 1 della

legge, è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al Comune utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente o su modello equivalente che dovrà essere corredata dagli allegati previsti dall'art. 8 del regolamento n.1/2009.

L'affitto di azienda è comunicato al Comune secondo quanto disciplinato dall'art.9 del citato Regolamento Regionale.

### **Art.13 - Occupazione di suolo pubblico**

L'attività di somministrazione può essere effettuata in forza di concessione a titolo oneroso su suolo pubblico in aree pubbliche o private sottoposte a servitù pubbliche contigue all'esercizio di somministrazione concessionario alle seguenti condizioni:

- nel rispetto del regolamento Dehors e regolamento COSAP.

### **Art.14 - Decadenza**

Qualora il Comune accerti, anche dopo il rilascio dell'autorizzazione, la mancanza dei requisiti di accesso dichiarati o nel caso in cui, durante l'esercizio dell'attività, verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi minimi che danno luogo all'accesso di cui al presente documento, il Comune procede:

- a. A comunicare l'avvio del procedimento di decadenza assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni per presentare giustificazioni, istanze, proposte eventualmente corredate da documentazione. Il Comune valutata la congruità delle controdeduzioni, può stabilire un ulteriore termine di 60 giorni per l'adeguamento
- b. A pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato.

Restano ferme le ipotesi di sospensione e decadenza dell'autorizzazione previste dalla Legge Regionale n.21/2006.

Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, il titolare di esercizio di somministrazione comunque autorizzato anche ai sensi della normativa precedente, nei casi di sub-ingresso, trasferimento o altre variazioni che comportino o abbiano comportato l'assoggettabilità all'obbligo del

possesso dei requisiti minimi di accesso, è tenuto a presentare al Comune ogni due anni a partire dall'anno 2012, entro il mese di gennaio, autocertificazione del mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'accesso di cui al presente documento. Il Comune provvede alla verifica a campione delle autocertificazioni pervenute. La mancata presentazione o la presentazione oltre i termini dell'autocertificazione biennale comporta l'avvio del procedimento di decadenza del titolo abilitativi di cui ai commi precedenti.

#### **Art.15 - Orari**

Il Sindaco, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e sindacali, definisce con apposite ordinanze, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 21/2006, gli orari minimi e massimi di apertura nonché i programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione.

#### **Art.16 - Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alla disciplina prevista dalla Legge Regionale n.21/2006 ed al Regolamento Regionale n.1/2009.

#### **Art.17 - Pubblicazione ed entrata in vigore**

I presenti criteri entreranno in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.

## ALLEGATO A (ai criteri)

### Requisiti oggettivi

1	Superficie di somministrazione all'interno dei locali: minimo 30 mq in Zona Cento Storico e mq. 50 nelle altre Zone	Requisito <b>prioritario</b>
2	Locali non utilizzati per attività commerciali ed artigianali da almeno 5 anni	Requisito <b>prioritario</b>
3	Locali già destinati ad attività commerciali ed artigianali attualmente chiusi da almeno 18 mesi	Requisito <b>prioritario</b>
4	Ubicazione dell'esercizio in immobile di pregio storico, architettonico e culturale	Requisito accessorio
5	Locale dotato di Sala fumatori	Requisito accessorio
6	Climatizzazione del locale attestata da tecnico competente	Requisito accessorio
7	Impianto di rinnovo automatico d'aria	Requisito accessorio
8	Insonorizzazione dei locali (certificata da tecnico competente) con pannelli fonoisolanti	Requisito <b>prioritario</b>
9	Disponibilità di area privata attrezzata per somministrazione all'aperto (in misura di almeno il 30% del locale)	Requisito accessorio
10	Presenza di sistema di pagamento elettronico nei locali di ristorazione	Requisito <b>prioritario</b>
11	Carta dei vini italiani o regionali	Requisito accessorio
12	Presenza nel menù di piatti internazionali e o regionali qualora non siano presenti sul territorio comunale i rispettivi locali tipici	Requisito accessorio
13	Cucina fortemente legata al territorio, sia per i prodotti impiegati che per i "piatti". La carta dei vini ed i tipi di olio utilizzati presentano una decisa territorializzazione (ristorante tipico regionale)	Requisito accessorio
14	Locale dotato di cucina per la preparazione di alimenti freschi per i locali di ristorazione	Requisito <b>prioritario</b>
15	I prodotti somministrati ed indicati nel menù sono di origine e provenienza certificata.	Requisito accessorio
16	Pubblicizzazione tramite internet dell'attività svolta e dei requisiti di qualità con indicazione della adesione alle iniziative per le quali è stato ottenuto un punteggio	Requisito accessorio
17	Punto internet gratuito	Requisito accessorio
18	Apertura domenicale e festiva.	Requisito accessorio

19	Apertura giornaliera di almeno 8 ore al giorno, con chiusura non prima delle ore 22.	Requisito <b>prioritario</b>
20	Apertura da 310 a 330 giorni l'anno	Requisito accessorio
21	Promozione e divulgazione di materiale informativo ed illustrativo (turistico,culturale,ecc) d'interesse per la collettività,	Requisito <b>prioritario</b>
22	Locale predisposto con criteri di risparmio energetico certificati da tecnico competente.	Requisito accessorio
23	Distanza dal più vicino esercizio autorizzato alla somministrazione (30 metri in zona centro storico e 50 metri nelle restanti zone)	Requisito accessorio
24	Immobile adeguato alla normativa per portatori di handicap con totale abbattimento delle barriere architettoniche con deroghe nei centri storici	Requisito <b>prioritario</b>
25	Locale dotato di cassa separata dal banco di somministrazione con personale addetto	Requisito accessorio
26	Personale dotato di abbigliamento identificativo del locale	Requisito accessorio
27	Risparmio idrico	Requisito accessorio
28	Somministrazione e vendita prodotti tipici locali	Requisito <b>Prioritario</b>

#### Requisiti soggettivi

1	Assunzione di un dipendente a tempo Indeterminato	Requisito <b>prioritario</b>
2	Rientrare nei termini previsti dalle disposizioni in materia di imprenditoria giovanile	Requisito accessorio
3	Rientrare nei termini previsti dalle disposizioni in materia di imprenditoria femminile.	Requisito accessorio
4	Conoscenza di almeno una lingua straniera europea da parte del titolare, comprovata da diploma o attestato di frequenza a corsi di lingue, rilasciato da Istituti e Scuole riconosciuti o da centri di formazione riconosciuti dalla Regione Lazio	Requisito accessorio

L'autorizzazione per il rilascio di nuove autorizzazioni ed i trasferimenti nelle varie zone in cui è suddiviso il territorio comunale è subordinato al possesso da parte dei richiedenti, dei seguenti requisiti minimi di accesso:

- a) **QUARTIERE CENTRO STORICO S.ERASMO:** n°4 REQUISITI PRIORITARI e n°6 REQUISITI ACCESSORI
- b) **QUARTIERI : CENTRO STORICO PORTO SALVO/ C.CAVOUR-VIA ATRATINA-VIA DEL PIANO-VIA EUROPA:** N.3 REQUISITI PRIORITARI E N.6 REQUISITI ACCESSORI
- c) **QUARTIERE SERAPO FONTANIA e RIVIERA DI PONENTE:** N°3 REQUISITI PRIORITARI E N°6 REQUISITI ACCESSORI

**d) RIMANENTI QUARTIERI: N.2 REQUISITI PRIORITARI E N°3 REQUISITI ACCESSORI**

In sintesi:

CENTRO STORICO S.ERASMO LETTERA A	4	6
CENTRALE ED URBANA PRINCIPALE LETTERA B	3	6
BALNEARE LETTERA C	3	6
PERIFERICA LETTERA D	2	3